I.M.U. 2024

Si riportano le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2024, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/12/2023. Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge. È prevista l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6, della L. n. 160/2019.

	Aliquote	0,60 % (6,00 per mille)	Abitazione principale e immobili assimilati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nei limiti massimi di una per tipologia C/2-C/6-C/7
		0,10 % (1,00 per mille)	Fabbricati rurali ad uso strumentale
,		0,60 % (6,00 per mille)	Unità immobiliari regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP con applicazione della detrazione di € 200,00
		0,96 % (9,60 per mille)	Unità immobiliare classificata nelle categorie catastali C/1 – A/10 - D.
		1,06 % (10,6 per mille)	Altri immobili (terreni agricoli, aree edificabili, altri fabbricati escluse le categorie catastali C/1 – A/10 – D)

Detrazione	Abitazione	Euro 200,00 per abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9
	principale	

Per i fabbricati, la base imponibile è costituita dalla rendita catastale del fabbricato, rivalutata del 5%, e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale dell'immobile: - 160 per i fabbricati di categoria A (con l'esclusione della categoria A10), per i C02, C06 e C07 - 140 per i fabbricati di categoria catastale B, C03, C04 e C05 - 80 per i fabbricati di categoria catastale A10 e D05 - 65 per i fabbricati di categoria D con esclusione della categoria D05 - 55 per i fabbricati di categoria catastale C01 Per i terreni agricoli, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135. I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola presso l'INPS usufruiscono dell'esenzione IMU. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotta al 75 per cento.

Abitazione principale in caso di coniugi residenti in immobili diversi

L'art. 5-decies del D.L. n. 146/2021, convertito nella Legge n. 215/2021, ha disposto che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. La Corte Costituzionale nel 2022 ha dichiarato la parziale incostituzionalità della norma cancellando uno dei requisiti sino a quel momento previsti per la richiesta di esenzione IMU, ovvero la residenza anche del nucleo familiare.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, è intervenuta sulla fattispecie dei coniugi con residenze e dimore separate in due distinte unità immobiliari possedute. In questi casi la qualifica di abitazione principale può essere riconosciuta ad entrambi gli immobili solo se i coniugi, oltre a risiedere anagraficamente, dimorano abitualmente nell'immobile posseduto, e ciò sia dimostrabile.

La citata sentenza della Corte specifica che "la necessità di residenza disgiunta all'interno del medesimo comune rappresenta una ipotesi del tutto eccezionale (e che come tale dovrà essere oggetto di accurati e specifici controlli da parte delle amministrazioni comunali)" e che "i comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui (...) anche l'accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio; elementi dai quali si può riscontrare l'esistenza o meno di una dimora abituale".

La Corte ha precisato che la sentenza soprarichiamata non determina, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette "seconde case" delle coppie unite in matrimonio o in unione civile possono usufruire sempre e comunque dell'esenzione. Laddove le coppie abbiano la stessa dimora abituale l'esenzione spetta una sola volta.

Immobili occupati

L'articolo 1, comma 81, della L. n. 197/2022 ha previsto l'esenzione per "gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione".

Residenti all'estero che possiedono

L'articolo 1 comma 48 della L. n. 178/2020, legge di bilancio per il 2021, prevede la riduzione IMU al 50 % (solo per il 2022 del 62,50% in base alla finanziaria 2022) per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

immobili in	
Italia	

Esenzione
IMU "beni
merce"

L'art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha disposto dall'anno 2022 l'esenzione dall'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

Scadenze	Acconto	entro il 17 giugno 2024
versamenti	Saldo	entro il 16 dicembre 2024

Modalità di	Mod. F24	Presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il modello F24
versamento	Versamento	Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta annuale complessivamente
versamento	minimo	dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti risulta pari o inferiore a Euro 12,00

Mod. F24	Per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, sono stati istituit	
	seguenti codici tributo:	
Cod. tributo 3912 IMU – Imposta Municipale Propria per le abitazioni A/1 – A/8 – A/9		IMU – Imposta Municipale Propria per le abitazioni A/1 – A/8 – A/9
	3913	IMU – Imposta Municipale Propria per i fabbricati strumentali alle attività agricole
	3914	IMU – Imposta Municipale Propria per i terreni agricoli
	3916	IMU – Imposta Municipale Propria per le aree fabbricabili
	3918	IMU – Imposta Municipale Propria per altri fabbricati
	3925	IMU – Imposta Municipale Propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
		catastale D- quota STATO
	3930	IMU – Imposta Municipale Propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
	catastale D- quota COMUNE	
Codice Ente	D325	

Dichiarazione

Le dichiarazioni relative alla propria situazione immobiliare devono essere presentate **entro il 30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni.
Per quanto riguarda le aree edificabili il Comune non ha deliberato tabelle di riferimento dei valori venali delle

aree.

Regolamenti

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 25/06/2020 è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi 739-783 della L. n. 160/2019 (ai sensi dell'art. 1, comma 779, della L. n. 160/2019).

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi al n. 041/5121 921-926 ai seguenti orari:

lunedì: dalle 09:00 alle 12:00

martedì: chiuso

mercoledì: dalle 09:00 alle 12:00

giovedì: dalle 09:00-12:00 e pomeriggio 14:30-17:15

venerdì: dalle 09:00 alle 12:00

Per informazioni

Eventuale documentazione o richieste possono essere inviate a

protocollo.comune.dolo.ve @ pecveneto.it

tributi@comune.dolo.ve.it

Nel sito internet del Comune di Dolo, <u>www.comune.dolo.ve.it</u>, all'interno dello sportello telematico, è disponibile il programma dell'ANUTEL per effettuare il calcolo IMU anche in caso di Ravvedimento Operoso, il Regolamento IMU del Comune di Dolo è accessibile al seguente link: 5 1-fin-imu-35 2020.pdf (dolo.ve.it).

Per la dichiarazione IMU il link è il seguente: Dipartimento Finanze - Modello di dichiarazioni e istruzioni